

Emanuele Cavallo

Concessione della misura alternativa della semilibertà su proposta del consiglio di disciplina e sulla base della positività della risposta al trattamento penitenziario. A margine di Trib. Torino, ord. 2.12.2015, Pres. Viglino

www.penalecontemporaneo.it/ 15 Giugno 2016

1. Con il presente contributo si sottopone all'attenzione del lettore un'interessante decisione del Tribunale di Sorveglianza di Torino concernente la complessa tematica dell'accesso alle misure alternative alla detenzione da parte di soggetti che, condannati all'ergastolo per delitti di criminalità organizzata politica, nel corso dei lunghi anni di detenzione tengano una condotta carceraria irreprensibile e positivamente orientata al trattamento penitenziario.

Non si può, infatti, trascurare come si tratti di questione - periodicamente riemergente e, talora, fatta oggetto di acceso dibattito pubblico - ricca di implicazioni, non solo di natura giuridica, ma anche e soprattutto densa di connotati politici e sociali. Sicché, nell'affrontare simile materia, l'interprete non può esimersi dalla riflessione sul rapporto tra la irrinunciabile funzione rieducativa della pena e la - pur sempre presente - componente retributiva, quest'ultima ben rappresentata dalla presenza - sullo sfondo - dei parenti delle vittime del reato. Orbene, prima di entrare nel merito delle problematiche affrontate dalla decisione in commento - e delle soluzioni adottate dal Tribunale di Sorveglianza - appare, anzitutto, opportuno soffermarsi sulla vicenda personale a monte del provvedimento in esame.

Con verbale del consiglio di disciplina del luglio 2015, veniva proposta istanza per l'accesso di XX alla misura alternativa della semilibertà, di cui all'art. 50 della legge di Ordinamento penitenziario. XX era stato condannato alla pena dell'ergastolo per un gravissimo fatto di sangue legato alla propria passata militanza in un gruppo terroristico. Ininterrottamente detenuto dal 1982, nel corso di più di trent'anni di carcerazione, XX aveva raggiunto la soglia, che il Tribunale di Sorveglianza definisce "impressionante", di ben 2.970 giorni di liberazione condizionale concessa e aveva conseguito il traguardo di ben quattro diplomi di laurea nel corso degli anni trascorsi in carcere. Tuttavia, egli non aveva mai fatto istanza per la concessione di alcun beneficio penitenziario, tranne che per la richiesta di un permesso (peraltro respinta dal magistrato di sorveglianza) per poter andare a discutere in Università la propria tesi di dottorato.

Appare, allora, evidente l'eccezionalità del caso sottoposto al giudizio del Tribunale di Sorveglianza di Torino. Infatti, da almeno quindici anni il detenuto (la cui condotta intramuraria si è caratterizzata per un'integerrima dedizione allo studio) avrebbe potuto chiedere di essere ammesso agli istituti di risocializzazione previsti dal Diritto Penitenziario, ed in primis alla misura alternativa della semilibertà[1]. Ciononostante, neanche il procedimento dal quale scaturisce l'ordinanza in commento trae origine da una richiesta presentata personalmente dal condannato: prospettatasi la possibilità per XX di intraprendere attività lavorativa extramuraria - come impiegato addetto alla biblioteca presso un'associazione culturale - l'iniziativa per l'accesso del detenuto alla misura alternativa de qua è stata attivata non dal detenuto ma da parte di un organo interno all'Istituzione penitenziaria: il consiglio di disciplina.

2. Com'è noto, il consiglio di disciplina è l'organo interno all'amministrazione penitenziaria, composto dal direttore, dal sanitario e dall'educatore, competente per la valutazione disciplinare del comportamento dei detenuti. Sul punto, deve preliminarmente rilevarsi che la circostanza che il procedimento di sorveglianza trovi l'avvio su proposta del consiglio di disciplina - seppur

espressamente contemplata dall'art. 57 della legge di Ordinamento penitenziario ai sensi del quale "il trattamento ed i benefici di cui agli articoli 47, 50, 52, 53, 54 possono essere richiesti dal condannato, dall'internato e dai loro prossimi congiunti o proposti dal consiglio di disciplina" - costituisce una rarità nel panorama della prassi applicativa delle misure alternative alla detenzione.

E deve, altresì, considerarsi che la legittimazione sul piano formale del suddetto organo è stata messa in discussione con l'entrata in vigore del codice Vassalli e con la disciplina di rito dettata dall'art. 678 c.p.p. Infatti, tale norma ha espressamente previsto la legittimazione del pubblico ministero, del difensore e dell'interessato alla richiesta di concessione di misure alternative alla detenzione (nonché l'avvio ex officio del procedimento di sorveglianza da parte dello stesso Tribunale), mentre non ha contemplato la medesima facoltà con riguardo agli altri soggetti di cui all'art. 57 della legge di Ordinamento penitenziario. Pertanto, nonostante l'art. 236, comma II, disp. att. c.p.p. abbia previsto che "nelle materie di competenza del tribunale di sorveglianza continuano ad osservarsi le disposizioni processuali della L. 26 luglio 1975, 354 diverse da quelle contenute nel capo II bis del titolo II della stessa legge", così facendo salva - con avvallo della maggioranza della dottrina[2] - l'attuale vigenza dell'art. 57 (in quanto norma processuale inserita nel Titolo I, Capo VI, della legge di Ordinamento penitenziario) non sono mancate voci che hanno avanzato la tesi di un'abrogazione implicita della disposizione in parola[3].

L'opinione da ultimo riportata deve, in ogni caso, ritenersi superata, posto che lo stesso Legislatore nell'intervenire, con l'art. 299 del Testo unico in materia di spese di giustizia - d.p.r. n. 115 del 2002 - con una modifica parziale delle previsioni dell'art. 57 della legge di Ordinamento penitenziario, ha dato implicitamente la prova della vigenza della disposizione in parola anche in seguito all'introduzione del codice Vassalli[4]. Sicché, non può oggi dubitarsi di una persistente, seppur desueta, facoltà del consiglio di disciplina di provvedere - come è accaduto nel caso de quo - all'attivazione del procedimento di concessione delle misure alternative alla detenzione.

3. Appare, altresì, opportuno interrogarsi in ordine alla ratio sottostante l'attribuzione all'organo disciplinare di tale potere di attivazione pro reo del procedimento di sorveglianza. Il combinato disposto dell'art. 57 della legge di Ordinamento penitenziario e dell'art. 76 del Regolamento dell'esecuzione dell'Ordinamento penitenziario (d.p.r. n. 131 del 2000) sembrano attribuire a tale potere di iniziativa del consiglio di disciplina una funzione eminentemente premiale nei confronti dei detenuti e degli internati particolarmente meritevoli: il citato art. 76 qualifica "la proposta di concessione di benefici indicati negli artt. 47, 47-ter, 50, 52, 53, 54 e 56 della legge" di Ordinamento penitenziario in termini di "ricompense" che "sono concesse dal consiglio di disciplina, sentito il gruppo di osservazione"[5].

Condivisibili appaiono, tuttavia, le critiche mosse in dottrina alla ricostruzione della proposta de qua in termini di premio: "considerare come ricompensa la richiesta di ammissione alle principali forme di trattamento extramurario fa tornare alla mente quella concezione clemenziale e paternalistica che la legge penitenziaria pareva aver completamente superato [...] si rischierebbe di inquadrare in modo distorto le misure extramurarie, considerandole più come una sorta di bonus da assegnare in via "graziosa" a chi abbia tenuto una buona condotta carceraria, che come un'espressione del diritto del condannato alla rieducazione"[6].

Di talché, pare più coerente con la ratio delle misure alternative alla detenzione un'impostazione volta a individuare nella legittimazione all'avvio del procedimento di sorveglianza da parte del consiglio di disciplina - organo che a causa del proprio ruolo disciplinare ha piena cognizione del comportamento dei detenuti - una funzione non meramente premiale, bensì oggettivamente volta a garantire l'interesse pubblico alla risocializzazione del condannato, ex art. 27, comma III, Cost.,

anche "ponendo rimedio alla sua eventuale inerzia"[7].

4. Orbene, tornando al caso di specie, all'impostazione testé richiamata sembra aver aderito il Tribunale di Sorveglianza di Torino con l'ordinanza in commento, il quale, dopo aver rilevato la legittimità ex art. 57 della legge di Ordinamento penitenziario della proposta del consiglio di disciplina di ammissione di XX, in quanto detenuto meritevole, alla misura della semilibertà, non ha ommesso di prendere in considerazione e di interrogarsi sul significato della persistente inerzia dell'internato, restio alla personale richiesta di qualsivoglia beneficio penitenziario.

In particolare, il Tribunale, pur tenendo conto della problematicità della scelta di XX di non avanzare personalmente la richiesta di benefici, ha tuttavia ritenuto di dover valorizzare la circostanza che questi, nonostante i lunghi anni trascorsi in stato di detenzione, e pur potendo ricorrere a facili scelte di comodo e diffusi pentimenti strumentali alla liberazione, avesse preferito espiare fino in fondo la propria pena.

Nel valutare la bontà della proposta avanzata dal consiglio di disciplina nei confronti di XX, il Tribunale pare, dunque, essersi soffermato a considerare, anche aldilà della logica premiale dell'istituto de quo, la sussistenza di un oggettivo interesse pubblico al reinserimento sociale del reo, a tal fine interrogandosi sul significato dell'inerzia di questi e sulla intervenuta maturazione dei presupposti per la sua risocializzazione.

5. Rilevata la legittimità formale della proposta avanzata dal consiglio di disciplina nei confronti del condannato, e la conformità della stessa all'interesse pubblico alla risocializzazione del reo, occorre ora concentrarsi sull'analisi dei presupposti sostanziali per la concessione della misura alternativa della semilibertà.

Ai sensi dell'art. 50, comma IV, della legge di Ordinamento penitenziario l'"ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel trattamento quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società". I requisiti per la concessione della misura in parola sono, dunque, da individuarsi, da un lato, nella positiva risposta del detenuto al trattamento penitenziario e dall'altro, nella sussistenza di oggettive condizioni per un graduale reinserimento sociale del condannato. Quanto al primo dei citati requisiti, il Tribunale di Sorveglianza ha valorizzato l'eccezionale percorso di studi effettuato da XX, il quale, come si è anticipato, nei lunghi anni di detenzione, ha conseguito ben quattro diplomi di laurea, mentre, con riguardo alle sussistenze di condizioni per il reinserimento del condannato in società, ha posto l'accento sull'obiettiva finalità risocializzate dell'attività lavorativa propositagli, nonché sulla sua età ormai avanzata e sul mutato contesto storico, elementi tali da escludere - a giudizio del Tribunale - un pericolo di recidivanza.

6. Un'ultima questione, affrontata dall'ordinanza, attiene alla concedibilità della misura de qua in assenza di un'esplicita revisione critica del proprio passato con riferimento alle vittime e ai loro familiari.

Tale circostanza non è stata ritenuta ostativa per la concessione della misura alternativa in parola. In particolare, il collegio ha ritenuto che "il requisito soggettivo richiesto ex art. 50 O.P. è unicamente fondato sulla prova positiva della risposta da parte dell'interessato alle sollecitazioni provenienti dal trattamento carcerario, nonché sulla possibilità di far fronte alla pericolosità residuale mediante lo strumento in esame, non postulandosi peraltro la prova del completo ravvedimento, estraneo alla logica del beneficio", sottolineando come "esiti e traguardi di ben diversa e superiore incidenza dovrebbero (dovranno.....) richiedersi qualora si valutasse l'accesso all'istituto finale rappresentato

dalla liberazione condizionale, indissolubilmente legato al certo ravvedimento (non quindi ipotetico, presupposto o in itinere) dell'aspirante" e, infine, rimarcando i margini di libertà personale estremamente ridotti conseguenti alla concessione della misura in parola.

7. L'ordinanza in commento sembra, dunque, porsi nel solco del consolidato orientamento tracciato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale la sussistenza di un "completo ravvedimento" del condannato rappresenterebbe un requisito esclusivo dell'istituto della liberazione condizionale della pena, estraneo alla logica dell'accesso alle misure alternative alla detenzione, per il quale sarebbe sufficiente la prova di un ravvedimento "parziale" o comunque in itinere[8].

Secondo tale orientamento, il "sicuro ravvedimento del condannato" - da intendersi come "avvenuta emenda con abbandono certo del passato deviante" ovvero "certezza della conclusione del processo di rieducazione con il sicuro reinserimento sociale" - rappresenta il presupposto indefettibile dell'istituto di cui all'art. 176 c.p. Proprio tale elemento costituirebbe il discrimine tra l'istituto codicistico e le misure alternative alla detenzione: per tali misure è previsto lo "snodarsi, via via più incisivo, secondo l'entità del beneficio, in misura crescente - nell'ordine liberazione anticipata, semilibertà, affidamento in prova al servizio sociale - del reinserimento sociale del condannato", mentre per la concessione della liberazione condizionale è richiesto l'avvenuto riscatto morale del condannato, un ravvedimento che non può che essere valutato in termini di "certezza"[9].

Tale differenziazione di requisiti si fonderebbe in particolare sulla considerazione che le misure alternative alla detenzione costituiscono semplicemente una modalità alternativa di espiatione della pena, "mentre la liberazione condizionale è una causa estintiva della pena, decorso il termine prescritto, e di revoca delle misure di sicurezza personali - estinzione che avviene ope legis (art. 177 u co. c.p.); mentre per l'estinzione della pena a seguito dell'affidamento in prova ai servizi sociali il Tribunale di Sorveglianza deve valutare la possibilità dell'esito del periodo di prova -"[10].

Sempre in materia di accesso del condannato all'istituto della liberazione condizionale, entrando nel merito degli elementi di cui il Tribunale di Sorveglianza dovrebbe tener conto per giungere ad una positiva valutazione circa la sussistenza di un "completo ravvedimento" del condannato, si è affermato che "un atteggiamento del soggetto che si limiti a deprecare gli anni trascorsi in carcere, evitando di "rivangare" i fatti passati, se è psicologicamente comprensibile, non integra certo quel positivo comportamento nel quale si sostanzia il sicuro ravvedimento (o avvenuto riscatto morale) voluto dalla legge"[11]. Infatti, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, la liberazione condizionale non potrebbe essere concessa in assenza di un atteggiamento positivo - esternamente valutabile - nei confronti della vittima del reato, in quanto non potrebbe giungersi ad una piena prova dell'intervenuto riscatto sociale del reo, mentre tale prova non sarebbe richiesta per l'accesso alle misure alternative alla detenzione[12].

8. La corretta identificazione dei confini tra i due istituti non può certo essere messa in dubbio da una recente pronuncia della Suprema Corte che, pur riaffermando formalmente il principio secondo il quale la sussistenza di un "completo ravvedimento" del reo - necessario per l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 176 - non sarebbe richiesta per l'accesso del detenuto al regime della semilibertà, parrebbe giungere implicitamente a pretendere il medesimo requisito anche per la concessione di quest'ultima misura[13].

Nella vicenda che ha dato origine alla pronuncia di legittimità in questione, infatti, si trattava di un detenuto che mostrava "un atteggiamento piuttosto rigido, non empatico", tale da escludere la

sussistenza di un ravvedimento anche solo in itinere. Pare quindi corretto concludere nel senso che addirittura la sussistenza in capo al reo di residui atteggiamenti di lontananza emozionale dalle vittime - e il conseguente minor "grado" di ravvedimento raggiunto dal condannato - lungi dall'escludere ab origine la concessione di misure alternative alla detenzione, dovrebbe comunque essere rapportato all'effettiva incidenza che il beneficio concesso avrebbe sulla libertà personale del reo. Conseguentemente, con riguardo al caso de quo, non può che condividersi l'argomentazione svolta dal Tribunale di Torino che, nel consentire l'accesso di XX al regime della semilibertà, ha rimarcato la limitata portata del beneficio in questione che, nel novero delle misure alternative alla detenzione, comporta margini di libertà estremamente ridotti.

9. In conclusione, si può cogliere come l'ordinanza in commento abbia il pregio di restituire a entrambi gli istituti in questione la propria ontologica funzione e di tracciarne nettamente i confini, evidenziandone i differenti presupposti.

Se, come si è evidenziato, le misure alternative alla detenzione, ed in primis la semilibertà, non hanno natura meramente premiale, ma costituiscono uno strumento di progressiva risocializzazione del condannato, espressione di un interesse pubblico alla rieducazione del reo - strumento che può essere attivato, nell'inerzia dell'interessato, su iniziativa della stessa amministrazione penitenziaria - allora la mancanza di piena prova in ordine a un "sicuro ravvedimento" non può integrare una causa ostativa alla concessione.

All'opposto, non si può parlare di un "completo ravvedimento", al quale non potrebbe che conseguire, ex art. 176 c.p., l'estinzione della pena inflitta - in tal caso priva di ogni giustificazione razionale - senza che vi sia stata una concreta spinta da parte del condannato in direzione delle vittime del reato.

Ragionando diversamente, a voler ritenere tale spinta necessaria anche per la concessione della misura di cui all'art. 50 della legge di Ordinamento penitenziario, si porrebbe - in nome di una (pur comprensibile) attenzione per le vittime del reato - ad un'ingiustificata commistione dei presupposti dei due istituti, e ciò al di fuori della lettera della legge che, per l'accesso alla misura della semilibertà, richiede sussistenza di condizioni per un "graduato" - e dunque non ancora definitivamente compiuto - reinserimento sociale del condannato.

[1] Sul punto, si consideri che il comma IV dell'art. 50 della legge n. 354 del 1975 prevede che "il condannato all'ergastolo può essere ammesso al regime di semilibertà dopo avere espiato almeno venti anni di pena" e che, ai sensi dell'attuale disposto dell'art. 54 della medesima legge, ai fini computo della pena che occorre avere espiato per essere ammessi ai benefici dei permessi premio, della semilibertà e della liberazione condizionale i giorni concessi a titolo di liberazione anticipata devono essere considerati - anche con riguardo al condannato all'ergastolo - come misura di pena già scontata.

[2] In questo senso, tra gli altri, v. R. Sottanis, Sub art. 57, in V. Grevi, G. Giostra, F. Della Casa, Ordinamento penitenziario commentato, 2011, 890; F. Caprioli - D. Vicoli, Procedura penale dell'esecuzione, 2011, 366; F. Della Casa, La magistratura di sorveglianza, 1994, 109; R. Kostoris, Linee di continuità e prospettive di razionalizzazione nella nuova disciplina del procedimento di sorveglianza, in V. Grevi, L'ordinamento penitenziario tra riforme ed emergenza, 1994, 554; A. Presutti, La disciplina del procedimento di sorveglianza dalla normativa penitenziaria al nuovo codice di procedura penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1993, 158.

[3] Cfr. F. P. C. Iovino, Contributo allo studio del procedimento di Sorveglianza, 1995, p. 88: per

l'A. la disposizione di cui all'art. 57 dell'Ordinamento penitenziario costituirebbe parte integrante della precedente disciplina del procedimento di Sorveglianza e sarebbe, dunque, da ritenersi abrogata, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, per incompatibilità con l'art. 678 c.p.p.; Si consideri, inoltre, che una parte della dottrina, pur partendo dalla sopravvivenza dell'art. 57 all'introduzione del Codice Vassalli, ravvisa in tale norma, piuttosto che un'autonoma legittimazione del consiglio di disciplina all'avvio del procedimento di sorveglianza, un'attività di stimolo all'avvio d'ufficio del procedimento ad opera del Giudice (cfr. F. Corbi, *L'esecuzione nel processo penale*, 1992, 384).

[4] M. Ruaro, *La Magistratura di Sorveglianza*, 2009, 173, nota n. 89: L'A. sottolinea come, in materia di remissione del debito, l'art. 6, comma III, del T.U. 115/2002 abbia espressamente previsto che il relativo procedimento possa essere avviato anche dal consiglio di disciplina.

[5] Alludono alla natura premiale della proposta predisposta dal consiglio di disciplina: R. Kostoris, *Linee di continuità*, cit., 555; G. Giostra, *Il procedimento di sorveglianza nel sistema processuale penale: dalle misure alternative alle sanzioni sostitutive*, 1983, 227.

[6] M. Ruaro, *La Magistratura di Sorveglianza*, cit., p. 175.

[7] M. Ruaro, ult. op. loc. cit.

[8] Cfr. Cass. pen., sez. I, 26.06.1995, n. 3868, in Cass. pen. 1997, 68.

[9] Per la diversa opinione secondo la quale la liberazione condizionale dovrebbe accostarsi alle misure alternative alla detenzione si veda, in dottrina, M. Canepa - S. Merlo, *Manuale di diritto penitenziario*, 2004, 280.

[10] Cfr. Cass. pen., sez. I, 26.06.1995, cit.

[11] Cfr. Cass. pen., sez. I, 7.10.2010, n. 43687, in *Dejure*: nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto non integrato il requisito del "sicuro ravvedimento", presupposto necessario per la concessione della liberazione condizionale, per essersi il condannato limitato a dichiarare il proprio rimorso per i reati commessi e di volerli dimenticare.

[12] Cass. pen., sez. I, 29.05.2009, n. 26754, in *Dejure*.

[13] Cass. pen., sez. I, 9.04.2014, n. 20005, in *CED Cassazione penale 2014*.